



Tribunale di Urbino
Cancelleria Civile tel 0722 350564- Fax 0722 ~~350564~~

327663

LIQUIDATORE (TUI)

All. Commissario Giudiziale
dr. ~~MA. WRENA GALWERNI~~
Fax. 0722-
374238

OGGETTO: Concordato preventivo OscA - Pulpah n.1286/13 Cont Civ (accolto-respinto)

Trasmetto copia del decreto di omologa del concordato preventivo di cui all'oggetto.

Trasmetto, inoltre scheda notizie per Camera di Commercio da compilare a cura della S.V. e restituire a quest' Ufficio con cortese sollecitudine.

Si rammenta che il detto decreto è soggetto ad imposta di registro a cura della parte interessata e che la stessa dovrà provvedere al pagamento tempestivamente (il provvedimento è stato inoltrato all' Agenzia delle Entrate in data 15.1.14...).

Ossequi

Urbino li **1 GEN. 2014**



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CANTINI SANDRINI
Cantini

x Di me Galluzzi:
Mi potresti fare avere i tuoi dati: Anagrafica - C.F
e residenza de maniera più semplice + Ove me Espr
è mio indirizzo:
Adriano. Caddai @ O.hero.it



TRIBUNALE DI URBINO

N° 286/13 CC
N° 73/14 Com
N° 25/14 REP

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Paolo Cigliola, Presidente;
dr. Vito Savino, Giudice delegato ed estensore;
dr. Egidio de Leone, Giudice;

ad esito della riserva assunta all'udienza del 18.12.2013

richiamato il decreto del 28.05.2013 con cui OSCA PREFABBRICATI s.r.l. in liquidazione è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ed è stata dichiarata l'apertura di tale procedura concorsuale;

CONSIDERATO

che, all'esito dell'adunanza dei creditori del 3.10.2013 e del decorso del termine di cui all'art. 178 L.F., la proposta di concordato è stata approvata, anche in ragione del maturato silenzio significativo, dall'86,60% dei crediti ammessi al voto, con conseguente raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177 L.F.;

che non sono state proposte opposizione e che all'udienza del 18.12.2013. è comparsa unicamente la società debitrice, che ha insistito per l'omologazione del concordato, ed i commissari giudiziali, che si sono riportati al parere motivato di cui al secondo comma dell'art. 180 L.F.;

che l'intera procedura si è svolta senza irregolarità e che, ad oggi, anche alla luce del parere motivato sopra richiamato, persistono le condizioni di ammissibilità, già vagliate all'esito dell'adozione del decreto del 28.5.2013;

che la proposta di concordato si risolve, in termini del tutto prevalenti, nella cessione dei beni e dei crediti, con conseguente necessità di assumere le determinazioni, strumentali alla proficua esecuzione dell'attività di liquidazione, di cui all'art. 182 L.F., così come indicato in dispositivo;

che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, *“in tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis" e risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall. (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1237 del 18/01/2013)”;*

che esigenze di nomofilachia inducono ad aderire a tal ultimo orientamento;

che, tuttavia, sempre al fine precipuo di inibire il sorgere di situazioni di potenziale conflitto di interessi, tampoco può ammettersi che l'ufficio di liquidatore giudiziale sia attribuito al liquidatore della società debitrice, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia dotato dei necessari requisiti professionali;

che, in altri e più compiuti termini, *“in tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il potere di provvedere alla liquidazione tramite la cessione dei beni della società concordataria è attribuito dalla legge, in modo esclusivo, al liquidatore, mentre tale attività non può essere svolta in modo sostitutivo o parallelo dal debitore concordatario, come si desume dalle disposizioni degli art. 37, 38, 39 e 116 legge fall., richiamati nell'art. 182, comma 2, legge fall., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 16 d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, le quali, ponendo obblighi e responsabilità in capo al liquidatore, escludono che altri soggetti siano autorizzati ad operare, intervenire o interferire nella liquidazione (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 15699 del 15/07/2011, al cui impianto motivazionale si aderisce totalmente, e che vi si abbia per integralmente richiamata in adesione al canone motivazione di cui all'att. 118 disp. att. c.p.c.)”;*

P.Q.M.

Visti gli artt. 179 e s.s. L.F., così decide:

- omologa la proposta di concordato preventivo formulata da OSCA PREFRABBRICATI s.r.l. in liquidazione, con sede ad Urbino, in Via Nazionale n. 26, Loc. Canavaccio; C.F. 00111430419;
- conferma l'Avv. Adriano Blasi ed il dott. Gianluca Spadoni Commissari giudiziali;
- nomina la dott.ssa Lorena Galluzzi Liquidatore giudiziale;
- dispone che il Liquidatore giudiziale, nel compimento dell'attività di liquidazione, abbia a conformarsi alle seguenti modalità operative:
 1. applicazione, nel compimento di ogni atto di liquidazione, delle norme di cui agli artt. 105, 106, 107, 108, L.F.;
 2. necessità della previa acquisizione del parere non vincolante del comitato dei creditori per il compimento delle operazioni di liquidazione aventi valore superiore ad euro 25.000,00;
 3. necessità della previa acquisizione dell'autorizzazione del comitato dei creditori per il compimento di tutte le operazioni indicate dal quarto comma dell'art. 182 L.F.;
 4. necessità della previa acquisizione dell'autorizzazione del comitato dei creditori per il compimento degli atti di cui al primo comma dell'art. 35 L.F., qualora abbiano ad oggetto beni integranti la massa da liquidare;
 5. previo deposito in cancelleria di nota informativa relativa al compimento di tutti gli atti indicati ai numeri precedenti;
 6. previa acquisizione del parere non vincolato del comitato dei creditori e dell'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
 7. previa autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o professionisti, ivi inclusi avvocati con riferimento al compimento di attività stragiudiziale, coadiuvanti la procedura concorsuale;
 8. deposito in cancelleria di relazione semestrale sullo stato e le prospettive della liquidazione; comunicazione della stessa, al Commissario giudiziale che, a sua volta, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 182 L.F., provvederà a darne comunicazione ai creditori;

9. tempestiva informazione del Commissario giudiziale circa fatti ed accadimenti rilevanti ai fini della risoluzione per inadempimento o dell'annullamento del concordato preventivo;
 10. deposito delle somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario/ libretto di risparmio intestato alla procedura, con prelievo vincolato al mandato del giudice delegato;
 11. salva la sussistenza di cause ostative, distribuzione delle somme via via realizzate per il tramite di piani di riparto parziali, da eseguirsi previo parere del comitato dei creditori e previa sottoposizione al vaglio del giudice delegato;
 12. deposito, all'esito dell'ultimazione delle operazioni di liquidazione, del rendiconto, secondo modalità analoghe a quelle contemplate dall'art. 116 L.F.;
- nomina il seguente comitato dei creditori: 1) CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI s.p.a.; 2) PAGINI Michele; 3) NUOVA BAUCHEMIX s.r.l.;
 - manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al debitore, al Liquidatore giudiziale ed al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori, e per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 L.F.;

Urbino, 10.1.2014

Il Presidente f.f.

Dott. Paolo Cigliola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Adriana GADDERI)
Adriana

Deposito in Cancelleria | 14.1.14
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Adriana GADDERI)
Adriana

